

Bruxelles, 28 gennaio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0369 (NLE)**

**13916/1/20
REV 1**

UK 115

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 833 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo alla presenza dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 833 final/2.

All.: COM(2020) 833 final/2



Bruxelles, 27.1.2021
COM(2020) 833 final/2

2020/0369 (NLE)

COM(2020) 833 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo alla presenza dell'Unione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio approvi la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") su una decisione del comitato misto in merito alle modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ("protocollo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del protocollo le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo. Il secondo paragrafo dispone che i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo, così come alle attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5, e il Regno Unito è tenuto a trasmettere, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali attività. Il Regno Unito ha l'obbligo di agevolare detta presenza dei rappresentanti dell'Unione, fornire loro le informazioni ed effettuare le misure di controllo da essi chieste.

La presenza dell'Unione sancita dall'articolo 12 del protocollo è intesa ad assicurare che l'Unione possa effettivamente controllare che le autorità del Regno Unito applichino e attuino il diritto dell'Unione applicabile all'Irlanda del Nord. L'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo stabilisce esplicitamente che le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo

Per rendere effettivi i diritti concessi dall'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, le modalità di lavoro pratiche stabilite con decisione del comitato misto prevedono

- i privilegi e le immunità dei rappresentanti dell'Unione che esercitano i suddetti diritti dell'Unione;
- le modalità di richiesta delle informazioni;
- l'accesso elettronico generale ai sistemi informatici del Regno Unito utili per l'attuazione del protocollo; e
- le modalità di richiesta delle misure di controllo.

L'esercizio dei diritti in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, non è nella fattispecie limitato al territorio dell'Irlanda del Nord, ma vale per qualsiasi attività svolta dalle autorità del Regno Unito nell'attuazione del protocollo, ovunque essa sia svolta.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le Parti a norma dell'articolo 166 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La decisione relativa alla presenza dell'Unione stabilisce le condizioni di esecuzione dell'accordo di recesso, concluso sulla base dell'articolo 50 TUE. Dato che il protocollo sull'Irlanda del Nord è un accordo commerciale tra l'Unione europea e il Regno Unito riguardo all'Irlanda del Nord, la base giuridica è anche l'articolo 207 TFUE.

Le basi giuridiche sostanziali della decisione proposta sono pertanto l'articolo 50 TUE e l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50 TUE e dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato misto riguarda l'attuazione di disposizioni sostanziali del protocollo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo alla presenza dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio¹, del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 166 dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo medesimo. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") è parte integrante dell'accordo di recesso.
- (3) L'articolo 12, paragrafo 2, sancisce il diritto dell'Unione di presenziare alle attività del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo, così come alle attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5. Esso stabilisce specificamente il diritto di chiedere alle autorità del Regno Unito che forniscano informazioni relative a tali attività e che effettuino misure di controllo.
- (4) L'articolo 12, paragrafo 3, del protocollo prevede l'adozione di una decisione del comitato misto che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti concessi dal protocollo a tale riguardo. Le modalità di lavoro dovrebbero assicurare che i rappresentanti dell'Unione possano effettivamente esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
- (5) La presenza dell'Unione prevista dal protocollo deve tenere conto della situazione peculiare dell'isola d'Irlanda, e i diritti dei rappresentanti dell'Unione dovrebbero essere esercitati nel rispetto della sovranità di uno Stato estero, così come, in particolare, nel rispetto dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto,

¹ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso su una decisione da adottare a norma dell'articolo 12 dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*